

## Prontuario delle violazioni

D.Lgs. 28/02/2021, n. 40

“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.”

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68.

In vigore dal 1 gennaio 2022

### **Art. 29** (Soggetti competenti per il controllo)

*1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.*

In vigore dal 30 dicembre 2022

**Art. 52** L.p. 21 aprile 1987 n. 7 “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” *Vigilanza sull'esercizio delle piste* con le modifiche recate dall'art. 16 della L.p. 29 dicembre 2022 n. 19:

*1. Per quanto attiene alla vigilanza sull'esercizio delle piste si applica quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 (attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).*

*2. Sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dal comma 1 la struttura provinciale competente in materia di piste da sci adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell'esercizio delle piste fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.*

*3. In caso di particolare urgenza e gravità i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanze di cui al primo comma. Il provvedimento è revocato dopo la contestata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.*

*4. Per l'esecuzione del provvedimento di chiusura delle piste si applica il terzo comma dell'articolo 40.*

**Art. 55** L.p. 21 aprile 1987 n. 7 “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci” *Piste da sci – Sanzioni* con le modifiche recate dall'art. 16 della L.p. 29 dicembre 2022 n. 19

1. Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano le sanzioni previste dall'articolo 33 del *decreto legislativo n. 40 del 2021* e le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque appresta anche parzialmente una pista da sci o esegue modifiche a quelle esistenti senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste da questa legge soggiace al pagamento di una somma da 1.000 a 3.000 euro;

b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 40 soggiace al pagamento di una somma da 800 a 2.400 euro; questa sanzione si applica anche a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall'articolo 52;

c) omissis (abrogata);

d) omissis (abrogata);

e) il gestore che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall'articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, soggiace al pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro; la sanzione è raddoppiata se l'inadempimento comporta pericolo attuale per l'incolumità delle persone.

2. omissis (abrogato)

3. La funzione del controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all'articolo 50; la qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

3 bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), sulla base del verbale di accertamento dell'infrazione ricevuto da parte dei soggetti individuati dall'articolo 52 comma 1, spetta al dirigente della struttura provinciale competente in materia di piste da sci.

6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.

***Il presente testo non è stato approvato formalmente e costituisce semplice ausilio di lavoro***

Norma	Comportamento	Sanzione
Art. 5 Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà	<b>Gestore</b> delle piste che non segnala correttamente o omette il grado di difficoltà delle piste.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 250 euro
Art. 6 Delimitazione delle piste da discesa	<b>Gestore</b> delle piste che ai lati delle piste da sci di discesa non appone una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, con denominazione e numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 250 euro  <b>(fattispecie da ritenersi sospesa</b> in attesa decreto Ministeriale con caratteristiche palinatura ex art. 13 del D.Lgs.)
Art. 7 Delimitazione delle piste da fondo	<b>Gestore</b> delle piste da fondo che non realizza la palinatura di delimitazione con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista (che può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 250 euro
Art. 10 c. 2 e 3 Piste di allenamento	<b>Gestore</b> delle piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard che non delimita, non provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e non appone, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa».  <b>Utenti</b> che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo <i>snowboard</i> senza essere muniti di casco protettivo omologato.  (La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro

	<p>dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento)</p> <p><b>Utenti</b> non autorizzati che entrano all'interno della pista di allenamento e percorrono la relativa discesa.</p>	
<p>Art. 12 c. 1, 2 Manutenzione delle piste</p>	<p><b>Gestori</b> delle aree sciabili attrezzate che non provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione all'esercizio da parte della struttura provinciale competente</p>
<p>Art. 12 c. 4 Manutenzione delle piste (Chiusura delle piste)</p>	<p><b>Gestore</b> che non chiude le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità.</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro</p>
<p>Art. 13 Segnaletica</p>	<p><b>Gestore</b> delle piste che non provvede a apporre l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro <b>(fattispecie da ritenersi sospesa</b> in attesa decreto Ministeriale con caratteristiche segnaletica ex art. 13 del D.Lgs.)</p>
<p>Art. 14 c 1 Obbligo del soccorso</p>	<p><b>Gestore</b> che non assicura il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca reato sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro (art. 14 c.6)</p>
<p>Art. 15 c.1 Responsabilità civile del gestore</p>	<p>I <b>gestori</b> delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro (art. 15 c.2)</p>
<p>Art. 16 c.1 Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni</p>	<p>E' fatto obbligo ai <b>gestori</b> delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5,</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro</p>

	comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.	
Art. 17 c 1 Obbligo utilizzo casco protettivo	Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai <b>soggetti di età inferiore ai diciotto anni</b> di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro Possibilità di procedere al sequestro del casco se non conforme al Decreto Ministero della salute dd. 30 giugno 2021
Art. 17 c 4 Importazione o produzione di caschi non conformi al DM Ministero della salute dd. 30 giugno 2021	<b>Chiunque importa o produce</b> , per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro
Art. 17 c. 5 Commercializzazione di caschi non conformi al Decreto Ministero della salute dd. 30 giugno 2021	<b>Chiunque commercializza</b> caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro
Art. 18 Velocità e obbligo di prudenza	Lo <b>sciatore</b> è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.  Gli <b>sciatori</b> devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.  La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro

	Ogni <b>sciatore</b> deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.	
Art. 19 Precedenza	Lo <b>sciatore</b> a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro
Art. 20 Sorpasso	Lo <b>sciatore</b> che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.  Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro
Art. 21 Incrocio	Negli incroci gli <b>sciatori</b> devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.  Lo <b>sciatore</b> che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro

<p>Art. 22 Stazionamento</p>	<p>Gli <b>sciatori</b> che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.</p> <p>Gli <b>sciatori</b> sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.</p> <p>In caso di cadute o di incidenti, gli <b>sciatori</b> devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.</p> <p>Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.</p> <p>Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli <b>sciatori</b> collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 150 euro</p>
<p>Art. 23 Omissione di soccorso</p>	<p>Fuori dai casi previsti dal <a href="#">secondo comma dell'articolo 593 del codice penale</a>, <b>chiunque</b> nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa ..</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro</p>
<p>Art. 24 Transito e risalita</p>	<p>E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.</p> <p>Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.</p> <p>In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.</p> <p>La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro</p>

	<p>Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.</p>	
<p>Art. 25 Mezzi meccanici</p>	<p>E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.</p> <p>Gli <b>sciatori</b> nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro</p>
<p>Art. 26 Sci fuori pista, sci alpinismo e attività escursionistiche</p>	<p>I <b>soggetti</b> che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.</p> <p>I <b>gestori</b> espongono</p>	<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro</p>



	quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.	
Art. 27 c. 1 Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori	Ogni <b>sciatore, snowboarder</b> e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro
Art. 30 Assicurazione obbligatoria	Lo <b>sciatore</b> che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al <b>gestore</b> delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro oltre al ritiro dello skipass
Art. 31 Accertamenti alcolemici e tossicologici	E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.  Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.  Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1000 euro

	o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall' <i>articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</i>	
--	--	--

In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal D.Lgs. n. 40/2021 o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.